

**TRIBUNALE FEDERALE
FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO**

Il Tribunale Federale della Federazione Italiana Pentathlon Moderno, composto dai Sigg.ri

Scilla Malagoli, Presidente

Stefano Pellacani, Componente

Giovanni Smargiassi, Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento Proc. 0015/Fipm/2025

Fatto e svolgimento del processo

1. La A.S.D. Scuola Sport, con ricorso notificato in data 7 settembre 2025, ha contestato la Delibera del Commissario Straordinario n. 23 del 1 settembre 2025, con cui è stata disposta la convocazione, per il giorno 15 novembre 2025 dell'Assemblea Straordinaria Elettiva delle Società Enti ed Associazioni affiliati alla FIPM, sostenendo che, *“non risulta che la Tabella sia stata redatta facendo applicazione degli elenchi aggiornati dei rappresentanti atleti aventi diritto al voto, poiché non è stato consentito alle stesse Asa di aggiornare e comunicare alla FIPM, in tempo utile, i propri nominativi”*

Ad avviso della ricorrente, più in particolare, *“non risultano conteggiati 1 atleta”*.

A sostegno delle proprie argomentazioni, la ricorrente, ha prodotto, unicamente, la comunicazione di convocazione dell'assemblea ordinaria del 20.10.2024, la comunicazione di convocazione dell'assemblea straordinaria del 15.11.2025 e tabella allegata e copia del documento di identità del legale rappresentante della ASD, Sig.ra Silvia Gambino.

Fatta questa breve premessa si espongono, di seguito i

**Federazione Italiana
Pentathlon Moderno**

00189 ROMA
Via Vitorchiano 113/115
Tel. 06.91516800
C.F. 97015820588
P.I. 04257001000



Motivi della decisione

Al fine di valutare correttamente i fatti di cui al ricorso, è necessario prendere le mosse dalla norma che regola il diritto di partecipazione alle assemblee elettive ed il diritto di voto, ed in particolare i requisiti affinché un atleta acquisisca il diritto di voto.

Tale disciplina è regolamentata dall'art. 18 dello Statuto Federale della F.I.P.M. che, al punto 6., recita testualmente *“La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta ai rappresentanti degli atleti maggiorenni, tesserati presso gli affiliati aventi diritto a voto e che abbiano partecipato ad almeno una gara del calendario deliberato dal Consiglio Federale nelle due stagioni sportive concluse”*

Ne discende che i requisiti per acquisire il diritto di voto, da parte dell'atleta della società regolarmente affiliata devono essere:

- nomina quale rappresentante degli atleti;
- compimento della maggiore età;
- tesseramento alla Federazione Italiana Pentathlon Moderno;
- partecipazione ad almeno una gara del calendario deliberato dal Consiglio Federale nelle due stagioni sportive concluse.

Ebbene, l'associazione ricorrente, nell'impugnare la delibera del Commissario Straordinario nella quale non *“risultano conteggiati 1 atleta”*, al fine di dimostrare di avere diritto all'inserimento del rappresentante degli atleti della propria associazione nella tabella voti, si è limitata ad affermare di averne diritto senza produrre alcun documento utile per comprovare la sussistenza dei suddetti requisiti, vale a dire, il verbale di assemblea nel quale veniva nominato un proprio atleta quale rappresentante degli atleti, il compimento della maggiore età di tale soggetto, il regolare tesseramento in corso alla Federazione Italiana Pentathlon Moderno del rappresentante e la prova che tale atleta abbia partecipato ad almeno una gara del calendario deliberato dal Consiglio Federale nelle due stagioni sportive concluse.

Ricordiamo, sul punto, che il Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive specifica, al punto 1. a) che “//



ricorso, a pena di inammissibilità deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della affiliata ricorrente ovvero dal Procuratore Federale, deve contenere le motivazioni a sostegno dell'impugnazione nonché essere corredata da qualsiasi elemento utile ai fini della decisione"

E' evidente come, nel caso che ci occupa, l'Associazione ricorrente non abbia, neanche lontanamente, adempiuto al proprio onere probatorio non consentendo a codesto Tribunale di accertare la sussistenza dei requisiti necessari affinché un proprio atleta possa essere inserito nella tabella degli atleti aventi diritto di voto, con conseguente modifica della delibera del commissario straordinario relativa alla composizione dell'elettorato attivo.

Ne discende che il ricorso deve essere rigettato

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel proc. n. 0015/Fipm/2025, dispone il rigetto del ricorso presentato dalla A.S.D. Scuola Sport, per le precedenti motivazioni.

Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia per tutti i consequenziali adempimenti.

Roma, 12 settembre 2025

PRESIDENTE Scilla Malagoli

COMPONENTE Stefano Pellacani

COMPONENTE Giovanni Smargiassi (estensore)